

Università degli Studi di Siena



Protocollo per le relazioni sindacali [2007_01]

Protocollo sulle materie di cui:

all'Accordo quadro sulle libertà sindacali del 7/8/1998,
alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 20 e 21 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro),
al D.M. 368/98, art. 7, comma 1 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni),
alla Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma 2 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati),
alla pre-intesa sui servizi pubblici essenziali Comparto Università del 26/7/2001, art. 2, comma 1,
all'Accordo sui servizi pubblici essenziali del Comparto degli enti pubblici non economici del 13/03/2002, art. 3;
al CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 per il quadriennio 1998/2001;
al CCNL Comparto Università del 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003;
al CCNL Comparto Università del 28 marzo 2006 per il biennio economico 2004/2005.

A fronte dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCI sulle materie sopra indicate, espressa nella seduta del 21 maggio 2007, e dopo aver acquisito il previsto pronunciamento da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, in data **25 maggio 2007** viene sottoscritto il presente Protocollo di Ateneo sulle materie di cui in premessa.

Il presente Protocollo recepisce integralmente l'ipotesi di accordo già sottoscritta dalle parti il 10 maggio 2007.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art. 5, comma 4 del CCNL 9.8.2000, come sostituito dall'art. 3 del CCNL 27.1.2005, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore	Firmato
del Dott. Lorian BIGI, Direttore amministrativo	Firmato

Le Organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL del 27.01.2005 e la R.S.U. di Ateneo:

per la FLC/CGIL, il Dott. Diodato ANGELACCIO	Firmato
per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI	Firmato
per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO	Firmato
per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni, la Sig.ra Monica SANTINELLI	Firmato
per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI	Firmato
per la R.S.U. la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI	Firmato

Sommario

TITOLO I- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI	4
Art. 1 - MODELLI RELAZIONALI.....	4
Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI E MODALITA' DELLA CONTRATTAZIONE.....	4
Art. 3 - MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA	6
Art. 4 - INFORMAZIONE.....	7
Art. 5 - CONCERTAZIONE	8
Art. 6 - CONSULTAZIONE.....	9
Art. 7 - COMMISSIONE SULLE RELAZIONI SINDACALI	10
Art. 8 - INTEPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.....	10
Art. 9 - NORMA DI RINVIO	11
TITOLO II - DIRITTI SINDACALI	12
CAPO I	12
Art. 10 - DIRITTO DI ASSEMBLEA.....	12
Art. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E FRUIZIONE DEI PERMESSI DEI DIRIGENTI SINDACALI	12
Art. 12 - PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI	13
Art. 13 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI.....	13
Art. 14 - REFERENDUM	14
Art. 15 - DIRITTI STRUMENTALI	14
Art. 16 - INFORMATIVE ALLE OO.SS.	14
CAPO II - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE	14
Art. 17 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	14
Art. 18 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	14
Art. 19 - NORMA DI RINVIO	15
TITOLO III – NORME SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	16
Art. 20 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTE DI PERSONALE.....	16
Art. 21 - TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI	18
Art. 22 - NORMA DI RINVIO	18
ALLEGATO I - ELENCO DELLE COMMISSIONI E DEGLI OSSERVATORI	19
ALLEGATO II – ATTI OGGETTO DI INFORMAZIONE	21
ALLEGATO III – SERVIZI MINIMI ESSENZIALI	27

TITOLO I- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - MODELLI RELAZIONALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Università degli Studi di Siena, delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di Comparto e della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo (R.S.U.), è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva integrativa;
 - b) informazione
 - c) concertazione
 - d) consultazione
 - e) interpretazione autentica dei contratti collettivi
 - f) commissione relazioni sindacali.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI E MODALITA' DELLA CONTRATTAZIONE

1. La delegazione di parte pubblica è costituita dal Rettore o da un suo delegato e dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato ed è eventualmente integrata da esperti delle materie oggetto della trattativa.
2. La delegazione di parte sindacale per la contrattazione integrativa è composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo (R.S.U.) e dai dirigenti accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando. La delegazione di parte sindacale è la stessa anche per tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione, consultazione, informazione, partecipazione, etc...).
3. La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle organizzazioni sindacali nelle cui liste gli stessi sono stati eletti. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso¹.
4. Le confederazioni sindacali ammesse dall'A.Ra.N. agli accordi e contratti collettivi nazionali quadro e le organizzazioni sindacali non sottoscrittrici del CCNL di Comparto pur essendo titolari dei diritti e prerogative sindacali di cui all'art. 10, comma 2 CCNL Università 1998-2001, non sono membri della delegazione trattante². Le suddette confederazioni e organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL di Comparto possono essere ammesse alle sedute di contrattazione decentrata in qualità di uditori. La qualità di uditore implica la mera

¹ Nota Aran del 27 maggio 2004 - Prot. 4260

² Vedi anche nota Aran del 27 maggio 2004 - Prot. 4260

comunicazione del giorno dell'incontro di contrattazione senza contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la trasmissione dei vari documenti allegati. I rappresentanti aderenti alle suddette Confederazioni sindacali possono partecipare fuori orario di lavoro ovvero attingendo al proprio monte ore dei permessi sindacali di cui al successivo art. 10 del CCNL Università 1998-2001³.

5. La convocazione della sessione deve essere effettuata in forma scritta, almeno 5 giorni prima del giorno fissato e, di norma, alla convocazione debbono essere allegati tutti i documenti oggetto dell'ordine del giorno. Nel caso in cui per impossibilità oggettiva non possa essere rispettato il termine sopra indicato, il materiale presentato in bozza e relativo alla seduta di contrattazione integrativa, sarà oggetto di mera presentazione, rinviando la discussione e la decisione alla seduta di contrattazione successiva, a meno che le parti non si dichiarino disposte ad avviare immediatamente la discussione, rinviando la decisione alla seduta di contrattazione successiva.
6. Le riunioni di contrattazione decentrata sono convocate periodicamente secondo calendari concordati oppure entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti.
7. Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in ogni incontro, vengono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l'incontro successivo.
8. Gli atti della seduta sono redatti con apposito verbale consistente in un resoconto sommario, ma tale da evidenziare sia le posizioni assunte che l'esito della discussione, che verrà portato in approvazione nella riunione successiva e sottoscritto dalle due delegazioni. Il verbale deve essere trasmesso alle parti almeno 5 giorni feriali prima del successivo incontro, per consentire la verifica della corrispondenza al dibattito ed alle decisioni assunte. Le parti possono presentare le proprie osservazioni in ordine al verbale inviandole separatamente con comunicazione scritta. Le suddette osservazioni, sotto forma di dichiarazioni, a richiesta delle parti, possono formare allegato al verbale.
9. Gli accordi saranno recepiti in specifici protocolli sottoscritti dalle parti. Il testo degli accordi verrà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
10. Le delegazioni determineranno, per ogni ipotesi di accordo, il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti non concludano l'accordo a causa di contrasti insanabili, verrà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni.
11. I contratti collettivi integrativi contenenti gli accordi di contrattazione hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale di comparto successivo alla loro stipula. I contratti collettivi integrativi stipulati conservano comunque la loro efficacia giuridica e economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi, ove possibile e compatibilmente con la complessità e variabilità delle materie oggetto di contrattazione, in un'unica sessione negoziale⁴. Sono fatte salve le materie che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali:
 - criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 67 del CCNL del 8.9.2000 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68 del CCNL del 8.9.2000;
 - i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
 - i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge.

³ Verbale di contrattazione decentrata del 12 gennaio 2007

⁴ Dichiarazione a verbale

[CCI_Relazioni sindacali \[definitivo\]1.doc](#) [CCI_Relazioni sindacali \[definitivo\].doc](#)
[Rev. 03]

12. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, i tempi di verifica circa l'attuazione degli accordi stipulati.
13. L'amministrazione provvederà a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 3 - MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie di cui al comma 2 del presente articolo. La contrattazione collettiva integrativa non può in nessun caso essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e deve avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale d'Ateneo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante è inviata al collegio dei revisori dei conti entro 5 gg. dalla sottoscrizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
2. Le materie di contrattazione collettiva integrativa sono le seguenti:
 - a) i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché quelle destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68 del CCNL del 8.9.2000;
 - b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
 - c) i criteri generali per la ripartizione, tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti, delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, di cui all'art. 66 del CCNL del 8.9.2000;
 - d) i criteri generali in materia di indennità di responsabilità correlata a posizioni organizzative e a funzioni specialistiche e di responsabilità, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del CCNL del 8.9.2000;
 - e) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
 - f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
 - g) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, del CCNL del 8.9.2000;
 - h) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
 - i) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;

- j) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio – assistenziali per il personale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970;
- k) iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, nell’ambito delle disponibilità dell’Amministrazione, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;
- l) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- m) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
- n) le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL;
- o) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
- p) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
- q) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive.

Art. 4 - INFORMAZIONE

1. L’informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. L’amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 del CCNL, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. L’amministrazione è tenuta a fornire un’informazione **preventiva**, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
 - a) regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
 - b) stato dell’occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell’organico;
 - c) comunicazioni che l’Ateneo riceve dalle altre Amministrazioni dello stesso comparto dell’elenco dei posti che quest’ultime intendono coprire nel corso dell’anno ai sensi dell’art. 46, comma 1, del CCNL del 8.9.2000;
 - d) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
 - e) criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
 - f) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
 - g) verifica periodica della produttività delle strutture;
 - h) criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, del CCNL del 8.9.2000 e loro valutazione periodica;
 - i) criteri generali del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti e della progressione economica, di cui all’articolo 58 del CCNL del 8.9.2000;
 - j) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 57, comma 3, del CCNL del 8.9.2000;
 - k) modalità e criteri di composizione del comitato previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti di cui all’art. 58, comma 3, del CCNL del 8.9.2000;
 - l) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche e di responsabilità di cui all’art. 63, comma 1, del CCNL del 8.9.2000;
 - m) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;

- n) criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e sulle iniziative di razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro assunte ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 8.9.2000, fermo restando la possibilità di attivare forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
 - o) modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL del 8.9.2000;
 - p) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
 - q) materie oggetto di informazione preventiva previste da specifici Protocolli e accordi integrativi stipulati in sede decentrata.
4. Nelle seguenti materie l'informazione è **successiva**, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
 - b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363;
 - c) andamento generale della mobilità del personale;
 - d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
 - e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli articoli 67 e 68 del CCNL del 8.9.2000;
 - f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato previste dall'art. 36, comma 1, D. lgs. n. 165/2001;
 - g) funzionamento dei servizi sociali;
 - h) materie oggetto di informazione preventiva;
 - i) stato di attuazione dei contratti integrativi;
 - j) materie oggetto di informazione successiva previste da specifici Protocolli e accordi integrativi stipulati in sede decentrata.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, l'Amministrazione stessa provvede ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.
6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL, sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

Art. 5 - CONCERTAZIONE

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
- a) articolazione dell'orario di servizio;
 - b) conferimento degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3 CCNL del 8.9.2000 e loro valutazione periodica;
 - c) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL del 8.9.2000;
 - d) criteri generali del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui all'art. 58 del CCNL del 8.9.2000;
 - e) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;

- f) modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale di cui all'art. 14, comma 3 del CCNL del 8.9.2000.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
 5. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
 6. L'elenco delle Commissioni e degli Osservatori istituiti per le finalità di cui al comma 4, con l'indicazione dei compiti affidati, è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
 7. L'attivazione o disattivazione di tali organismi, che hanno carattere permanente, è decisa dal tavolo di contrattazione decentrata.
 8. Le Commissioni e gli Osservatori di cui al comma 4 sono composti per la parte sindacale da un rappresentante designato dalla RSU e da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL e per la parte pubblica da un numero, di norma, paritetico di rappresentanti dell'Amministrazione nominati con atto del Direttore amministrativo. In caso di assenza o impedimento di un componente effettivo designato, è ammessa la delega per la sostituzione del membro effettivo. Nel caso della Commissione per la sicurezza i rappresentanti di parte sindacale vengono designati tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.
 9. La mancata designazione di uno o più rappresentanti di parte sindacale non inficia la valida costituzione ed il funzionamento delle Commissioni e degli Osservatori.

Art. 6 - CONSULTAZIONE

1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o da norme contrattuali, in particolare con riferimento all'organizzazione ed alle competenze generali degli uffici, nonché alla consistenza e variazione delle dotazioni organiche. In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l'espressione. L'Amministrazione stessa registrerà formalmente le date delle consultazioni e i soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con i rappresentanti per tali materie, anche al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, nonché del decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
 - a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato;
 - b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
 - c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui all'art. 24 del CCNL del 8.9.2000;

- d) regolamenti di Ateneo che vadano a disciplinare materie mai precedentemente regolamentate, o che vengano completamente rivisitate;
- e) introduzione del lavoro notturno in strutture ed in servizi diversi di quelli previsti dal protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

Per quanto attiene la materia di cui al punto e) la consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

4. I soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000 vengono informati sullo stato dell'occupazione nell'Ateneo. A tal fine l'Amministrazione predispone con cadenza annuale, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui l'Amministrazione si articola, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000.

Art. 7 - COMMISSIONE SULLE RELAZIONI SINDACALI

1. Nell'intento di dare stabile ed effettiva attuazione ai principi ispiratori di un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, ed in grado di favorire la collaborazione tra le parti stesse, è istituita la Commissione per le Relazioni Sindacali.
2. Detta Commissione è composta da un rappresentante della RSU, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione.
3. La Commissione:
 - svolge attività di monitoraggio e verifica dell'applicazione degli accordi stipulati in sede di contrattazione collettiva integrativa nei tempi fissati in sede di contrattazione;
 - individua la tipologia degli atti amministrativi, elencati in apposita tabella da allegare al presente accordo, rientranti nel diritto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.4;
 - risolve le eventuali controversie inerenti l'interpretazione del presente contratto collettivo integrativo definendo il significato della clausola controversa;
 - svolge attività di monitoraggio e propositiva rispetto all'accordo quadro decentrato sui diritti fondamentali dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative.
4. La Commissione si riunisce di regola una volta ogni due mesi. E' convocata dal Direttore amministrativo o da un suo delegato. Ciascuna delle parti può chiedere, in via straordinaria ed urgente, la convocazione della Commissione.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione provvederà a riunificare progressivamente le procedure relative al sistema delle relazioni sindacali individuando un unico punto di riferimento amministrativo al proprio interno.

Art. 8 - INTEPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

1. In attuazione degli artt. 4 e 5 del CCNL 09.08.2000 e dell'art. 49 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 D.Lgs. 165/2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 9 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo in materia di relazioni sindacali, si rinvia ai contratti collettivi nazionali di comparto ed alle norme in materia.

Riferimenti normativi:

CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 per il quadriennio 1998/2001

CCNL Comparto Università del 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003

CCNL Comparto Università del 28 marzo 2006 per il biennio economico 2004/2005

Legge 20 maggio 1970, n. 300

D.Lgs 30 marzo 2001, n.165

Nota Aran del 27 maggio 2004 - Prot. 4260

TITOLO II - DIRITTI SINDACALI

CAPO I

Art. 10 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. La funzione precipua dell'assemblea è quella di consentire ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare e discutere dei problemi di natura contrattuale e sindacale.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e discussione, ogni dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 20 ore annue individuali senza decurtazione della retribuzione.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro dai soggetti indicati all'art. 9 del CCNL di Comparto del 9.8.2000.
Le assemblee possono altresì essere indette anche da altri soggetti, purché almeno uno dei soggetti sindacali di cui sopra ne faccia parte attiva e sia comunque il titolare della comunicazione di cui al successivo comma.
4. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio amministrazione del personale tecnico e amministrativo con preavviso scritto di norma almeno 3 giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
5. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio amministrazione personale tecnico e amministrativo.
6. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee, qualora l'astensione dal lavoro del personale che vi partecipa possa comportare effetti per l'utenza analoghi a quelli dello sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili concernenti i servizi essenziali di cui al titolo III del presente accordo.
8. L'eventuale disagio arrecato all'utenza per la partecipazione del personale all'assemblea dovrà essere adeguatamente pubblicizzato dall'Amministrazione entro un termine massimo di due giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E FRUIZIONE DEI PERMESSI DEI DIRIGENTI SINDACALI

1. L'amministrazione provvede entro il mese di gennaio di ogni anno a definire i permessi di spettanza nell'anno stesso alla R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, nel limite del contingente e secondo le modalità fissate nel CCNQ sulle libertà sindacali del 7/8/1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine quale base di calcolo il numero dei dipendenti del Comparto in servizio al 1 gennaio di ogni anno presso questo Ateneo.
2. Hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui al comma precedente, per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti sindacali:
 - a. componenti della R.S.U.;
 - b. componenti gli organismi direttivi statuari delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell' art. 5 dell'accordo stipulato il 7/8/98;

- c. esperti delle materie oggetto della discussione, che non rientrino tra i componenti di cui ai punti **a** e **b**, espressamente indicati di volta in volta dalla R.S.U. o dalle singole organizzazioni sindacali.
3. La R.S.U. è tenuta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, ad indicare per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative i componenti dei propri organismi direttivi statutari titolari delle medesime prerogative e libertà sindacali.
4. I dirigenti sindacali indicati nel comma 2 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e per svolgere attività coerenti con i fini propri dell'organizzazione sindacale.
5. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dirigente che fruisce del permesso sindacale deve darne preventiva informazione, per scritto ed almeno 24 ore prima, al responsabile della struttura. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali l'amministrazione assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di servizio, in modo da limitare la necessità per i dirigenti sindacali partecipanti di ricorrere ai permessi di cui al comma 1.
8. Per "riunioni", di cui al comma precedente, si intendono:
 - a. incontri di contrattazione collettiva decentrata, di cui all'art. 2.
 - b. incontri di concertazione di cui all'art. 5;
 - c. incontri di consultazione, di cui all'art. 6;
 - d. riunioni delle commissioni bilaterali e degli osservatori di cui all'art. 5, comma 4;
 - e. riunioni preventive di contrattazione e/o con organi dell'Amministrazione.

Art. 12 - PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. Nel caso di fruizione di permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari, di cui all'art.11 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7/8/1998, valgono le medesime modalità di fruizione di cui al precedente articolo. Tali permessi non incidono sul contingente complessivo dei permessi sindacali.
2. Le organizzazioni sindacali comunicano all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

Art. 13 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

1. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 11, comma 2, oltre ai permessi di cui allo stesso art. 11, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad 8 giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. I dirigenti di cui al comma precedente che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta all'ufficio amministrazione del personale tecnico ed amministrativo di regola 3 giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
3. Per le modalità di fruizione dei permessi non retribuiti vale quanto previsto dal precedente art. 11.

Art. 14 - REFERENDUM

1. L'Amministrazione garantisce lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000, con diritto di partecipazione di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 15 - DIRITTI STRUMENTALI

1. L'Amministrazione pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. I soggetti di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno di ogni singolo complesso di edifici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
3. L'Amministrazione garantisce la circolazione dell'informazione e le sedi per lo svolgimento delle consultazioni nonché tutti gli elementi utili all'agibilità sindacale. E' consentito l'utilizzo della posta interna per le informazioni e convocazioni a contenuto contrattuale e sindacale con l'eccezione di spedizione a titolo gratuito attraverso la posta interna di giornali e riviste per i quali è previsto il pagamento della necessaria tassa di spedizione postale.
4. I soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000 sono tenuti ad indicare, per scritto, i nominativi degli incaricati che, ai fini dell'esercizio del diritto di informazione, utilizzino strumenti di comunicazione telematica messi a loro disposizione dall'Amministrazione.

Art. 16 - INFORMATIVE ALLE OO.SS.

1. L'Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy, è tenuta a trasmettere mensilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna organizzazione sindacale, gli elenchi nominativi degli iscritti alle organizzazioni sindacali stesse, comprensivi dei dati di interesse per le medesime.

CAPO II - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 17 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING

1. L'Amministrazione istituisce uno specifico comitato paritetico i cui compiti sono definiti da apposito regolamento. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie CCNL di Comparto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica di esso fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
2. L'Amministrazione favorisce l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
3. Il comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

Art. 18 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Al fine di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.626/1994 e s.m.i. ed al Decreto Interministeriale n. 363/1998.
2. Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 626/94, sono composte da:

- a) n. 6 membri in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, individuati secondo le modalità previste dal CCNQ 10.7.1996 riguardante il rappresentante per la sicurezza;
 - b) n. 4 membri in rappresentanza del personale docente, designati dai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 9.8.2000;
 - c) n. 2 membri in rappresentanza degli studenti, designati dal Consiglio studentesco.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono destinatari delle disposizioni relative all'informazione, alla consultazione, alla concertazione per le materie di loro competenza. Possono inoltre partecipare a pieno titolo alle sedute di contrattazione collettiva integrativa nelle quali siano all'ordine del giorno materie di loro competenza.
 4. Secondo quanto previsto dall'accordo quadro 10 luglio 1996, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, di cui al comma 2 lettera a), oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
 5. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti **b)** (è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva), **c)** (è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori), **d)** (è consultato in merito all'organizzazione della formazione per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza), **g)** (riceve una formazione adeguata), **i)** (formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti) ed **l)** (partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
 6. Secondo quanto previsto dal citato accordo quadro 10 luglio 1996, la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà, per quanto riguarda i rappresentanti di cui al comma 2 lettera a), mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Art. 19 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo in materia di diritti sindacali, ed in particolare ai contributi sindacali ed alle aspettative, si rinvia ai contratti collettivi nazionali di comparto e quadro, ed alle norme in materia.

Riferimenti normativi:

CCNQ 27/1/1999, CCNQ 9/8/2000 e CCNQ 27/2/2002

CCNQ di Comparto

Nota chiarimento ARAN 8/5/2000

Nota chiarimento ARAN 15/2/2002

Nota Commissione garanzia del 7/11/2000

D.lgs n. 626/94

Accordo collettivo quadro del 10/7/1996 in merito ai RLS

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998 n. 363

CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 per il quadriennio 1998/2001

CCNL Comparto Università del 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003

CCNL Comparto Università del 28 marzo 2006 per il biennio economico 2004/2005

TITOLO III – NORME SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 20 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTE DI PERSONALE

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:
 - a) istruzione universitaria;
 - b) assistenza sanitaria;
 - c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
 - d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio;
 - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
 - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento;

2. Il contingente del personale, da adibire alle attività e prestazioni indispensabili è individuato come segue:

a) Istruzione universitaria

Contingente di personale necessario: almeno 1 persona, per ogni ufficio interessato alla scadenza, compreso il Q.I.T., con competenze tali da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3.11.1999 n. 509;
- procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
- certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l’autocertificazione.

b) Assistenza sanitaria

Gli interventi di diagnosi e cura e quelli analitico strumentali, nonché quelli a loro supporto, oggettivamente non differibili relativi all’assistenza d’urgenza, all’assistenza ordinaria e all’attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, sono effettuati da personale universitario esclusivamente in rapporto convenzionale con il SSN nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria senese.

Pertanto, tenuto conto che l’organizzazione del lavoro nell’ambito della quale tali servizi debbono essere garantiti è determinata dall’Azienda Ospedaliera stessa, sia per la definizione delle specifiche prestazioni essenziali, sia per l’individuazione del contingente necessario, valgono le disposizioni da essa emanate.

c) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante

Contingente di personale necessario: almeno 1 persona, per struttura scientifica nella quale venga resa almeno una delle seguenti prestazioni indispensabili, con competenze tali da poter adempiere alle stesse:

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

d) Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio

Contingente di personale necessario: almeno 1 persona, per struttura scientifica nella quale venga resa almeno una delle seguenti prestazioni indispensabili, con competenze tali da poter adempiere alle stesse:

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- attività previste nei piani di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica.

e) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici

Contingente di personale necessario: almeno 1 persona, per struttura nella quale venga resa almeno una delle seguenti prestazioni indispensabili, con competenze tali da poter adempiere alle stesse:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

f) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

Contingente di personale necessario:

2 persone, per l'Ufficio stipendi dell'Area Risorse Umane e per il Q.I.T, con mansioni tali da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario per svolgere tali operazioni.

3. L'Amministrazione incarica i Responsabili delle strutture, in cui si raffiguri la presenza di almeno uno dei servizi essenziali di cui sopra, di individuare le competenze necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi stessi.
4. Le tabelle riepilogative delle determinazioni dei Responsabili delle strutture verranno allegate al presente accordo e ne costituiscono parte integrante. Le eventuali modifiche di tali tabelle, derivanti da variazioni dell'assetto organizzativo delle strutture in cui sono presenti servizi essenziali, saranno oggetto di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alla RSU.
5. L'Amministrazione provvede direttamente, di volta in volta e con le modalità più adeguate, a garantire l'accesso alle strutture ed i servizi strumentali necessari all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2.
6. In occasione di ciascuno sciopero l'Amministrazione, per il tramite dei Responsabili delle Strutture in cui sia ravvisabile un servizio essenziale, individua con criteri di rotazione, i nominativi dei dipendenti inclusi nei contingenti, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni. I nomi sono comunicati per iscritto, ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL del 8.9.2000 ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
7. Nel caso in cui all'interno di una struttura sia presente personale in possesso delle competenze necessarie, che non aderisce allo sciopero e in grado di svolgere le mansioni del personale scioperante, il provvedimento di esclusione è da considerarsi automaticamente revocato.
8. I tempi, la durata, le modalità delle azioni di sciopero del personale del Comparto Università, e le eventuali sanzioni, sono disciplinate dall'accordo nazionale del Comparto Università relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, stipulato tra l'Agenzia per la

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN e i rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria.

9. L'accordo nazionale e quello decentrato, relativamente all'elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili sono inseriti nelle guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.

Art. 21 - TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora rispetto alle 36 normali di servizio.

Art. 22 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si rinvia ai contratti collettivi nazionali di comparto e quadro, ed alle norme in materia.

Riferimenti normativi:

l. 12 giugno 1990, n. 146

Pre-intesa sui servizi pubblici essenziali Comparto Università del 26/7/2001

Accordo sui servizi pubblici essenziali del Comparto degli enti pubblici non economici del 13/03/2002

CCNL di Comparto

Allegato I - Elenco delle Commissioni e degli Osservatori

□ Commissione per le relazioni sindacali

Compiti:

- svolge attività di monitoraggio e verifica dell'applicazione degli accordi stipulati in sede di contrattazione collettiva integrativa nei tempi fissati in sede di contrattazione;
- individua la tipologia degli atti amministrativi, elencati in apposita tabella da allegare al presente accordo, rientranti nel diritto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.4;
- risolve le eventuali controversie inerenti l'interpretazione del presente contratto collettivo integrativo definendo il significato della clausola controversia;
- svolge attività di monitoraggio e propositiva rispetto all'accordo quadro decentrato sui diritti fondamentali dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative.

□ Commissione per la formazione

Compiti:

- si occupa dell'attività istruttoria, nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e della programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale. In particolare, congiuntamente al Nucleo di Valutazione di Ateneo, in seno al Comitato per la formazione previsto dal documento per la formazione del personale tecnico ed amministrativo:
 - provvede al monitoraggio sullo stato della ricerca concernente l'analisi dei bisogni formativi;
 - precisa le connessioni tra le necessità formative emerse e gli obiettivi strategici dell'Ateneo;
 - studia e propone la fattibilità del piano formativo emerso nelle fasi della ricerca stessa;
 - elabora, sinergicamente nell'ambito del progetto di ricerca, un sistema per la valutazione della formazione in termini di crediti formativi, finalizzati alle progressioni di carriera, nell'ambito dell'apposito regolamento.

□ Commissione per l'applicazione piano triennale

Compiti:

- svolge attività di supporto all'Amministrazione, qualora questa ritenga opportuno acquisirne il parere, quale elemento utile per le proprie decisioni in merito alla priorità della distribuzione tra le strutture delle risorse disponibili, determinando la categoria, l'area funzionale e la forma di copertura dei singoli posti previsti nell'ambito degli impegni programmatici del piano triennale per il fabbisogno del personale.

□ Commissione per la sicurezza

Compiti:

- si occupa dell'attività istruttoria, nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e dei criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

□ Commissione sui servizi sociali

Compiti:

- si occupa delle seguenti problematiche:
 - Modalità e criteri tesi a favorire e sostenere i/le lavoratori/trici al fine di individuare strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini/e di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere i genitori dipendenti dell'Ateneo, ovvero ad individuare opportune forme di sostegno;
 - Modalità e criteri tesi a facilitare un più razionale accesso alle sedi di servizio con riferimento ai problemi dei trasporti e dei parcheggi;
 - Modalità e criteri tesi a individuare soluzioni al problema dei servizi di mensa aziendale nei casi previsti;
 - Modalità e criteri per l'istituzione di polizze assicurative per malattia con eventuale partecipazione dei/delle dipendenti ai relativi costi;

□ Commissione sull'organizzazione del lavoro

Compiti:

- si occupa dell'attività istruttoria, nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle materie di carattere generale che ineriscono l'organizzazione del lavoro.

Allegato II – Atti oggetto di informazione

PREMESSA

Nella presente tabella sono individuate le tipologie degli atti amministrativi tramite la comunicazione dei quali si può sostanziare il diritto di informazione preventiva e successiva ai sensi dell'art. 4 del protocollo sulle relazioni sindacali, e le altre modalità con le quali tale diritto è garantito.

Tale elenco degli atti, di per sè non esaustivo, è suscettibile di aggiornamento ad opera della Commissione per le relazioni sindacali.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo per le relazioni sindacali, del quale la presente tabella è parte integrante, ove è precisato che solo sulle seguenti materie oggetto d'informazione preventiva è prevista la possibilità per i soggetti sindacali di attivare la concertazione:

- a) criteri generali per l'articolazione dell'orario di servizio;
- b) criteri generali per il conferimento degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3 CCNL del 8.9.2000 e loro valutazione periodica;
- c) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL del 8.9.2000;
- d) criteri generali del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di cui all'art. 58 del CCNL del 8.9.2000;
- e) criteri generali per le modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
- f) criteri generali per le modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale di cui all'art. 14, comma 3 del CCNL del 8.9.2000.

Al fine di agevolare e sviluppare il sistema delle relazioni sindacali fissato dal protocollo, viene altresì preliminarmente stabilito che i soggetti sindacali saranno destinatari anche delle seguenti specifiche comunicazioni:

* ai soggetti sindacali destinatari dell'informazione, saranno trasmessi contemporaneamente ai membri del Consiglio di Amministrazione gli atti istruttori oggetto di discussione nelle singole sedute di tali organi;

* saranno trasmesse, quale forma di informazione successiva, le circolari di carattere generale emesse dal Direttore Amministrativo;

* saranno comunicate le nomine dei componenti degli organi di ateneo.

Informazione preventiva

<u>materie previste dal protocollo</u>	<u>tipologie atti amministrativi / altre modalità</u>
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto e loro eventuali modifiche	Modifiche di regolamenti già in vigore
b) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico	Comunicazione con cadenza trimestrale della situazione dell'organico con l'indicazione del personale in servizio, delle cessazioni previste e delle assunzioni effettuate e degli impegni assunti nel periodo di riferimento
	Procedure di reclutamento e selezione: invio del bando di concorso almeno 3 giorni prima della sua emanazione
	Variazioni di sede di servizio o di area del personale in servizio e attribuzione all'area ed alla sede dei posti di organico vuoti: invio del provvedimento almeno 3 giorni prima della loro emanazione
	Forme di rapporti di lavoro flessibili: comunicazione con cadenza trimestrale della situazione generale, con specifica rispetto ai rapporti attivati nell'ultimo trimestre di: - oggetto dell'attività - durata del rapporto di lavoro - sede di lavoro
c) comunicazioni che l'Ateneo riceve dalle altre Amministrazioni dello stesso comparto dell'elenco dei posti che quest'ultime intendono coprire nel corso dell'anno ai sensi dell'art. 46, comma 1, del CCNL	Le comunicazioni pervenute dalle altre Università saranno rese note tramite pubblicazione sul sito dell'Ateneo. Contestualmente sarà inviata comunicazione per posta elettronica alle OO.SS., alla RSU e a tutto il personale
d) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale	Provvedimenti di modifica dell'assetto organizzativo da disporre con atto del Direttore Amministrativo e provvedimenti istitutivi di Centri di Servizio di Ateneo: trasmessi almeno 3 giorni prima della loro emanazione
e) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue modifiche	
f) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture	Si rinvia a quanto previsto dal relativo Protocollo sui criteri generali sulle politiche dell'orario di lavoro

<p>g) verifica periodica della produttività delle strutture</p>	<p>Periodicità almeno annuale: da attivarsi a seguito della implementazione del sistema di valutazione previsto dal Piano Triennale</p>
<p>h) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, del CCNL del 8.9.2000 e loro valutazione annuale</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal relativo Protocollo sul trattamento accessorio</p>
<p>i) criteri generali del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti e della progressione economica, di cui all'articolo 58 del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal relativo Protocollo sul trattamento accessorio</p>
<p>j) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal relativo Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Siena.</p>
<p>k) modalità e criteri di composizione del comitato previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti di cui all'art. 58, comma 3, del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal relativo Protocollo sul trattamento accessorio</p>
<p>l) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche e di responsabilità di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal relativo Protocollo sul trattamento accessorio</p>
<p>m) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dallo specifico Disciplinare sul telelavoro</p>
<p>n) criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e sulle iniziative di razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro assunte ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 8.9.2000, fermo restando la possibilità di attivare forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;</p>	<p>Individuati nel Piano triennale per il fabbisogno del personale tecnico amministrativo (oggetto di consultazione)</p>

<p>o) modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Si rinvia al Regolamento per le Pari opportunità di Ateneo</p>
<p>p) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio</p>	<p>Apposito incontro di presentazione del bilancio preventivo</p>
<p>q) materie oggetto di informazione preventiva previste da specifici <u>Protocolli e accordi integrativi</u> stipulati in sede decentrata</p>	<p>Protocollo sul <u>trattamento accessorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione relativa alla determinazione delle singole posizioni organizzative; - compensi per lavoro straordinario: salvo il caso di necessità ed urgenza, le richieste, prima di essere autorizzate saranno portate a conoscenza dei soggetti sindacali; - finanziamento dei progetti finalizzati di ateneo per incentivazione produttività e miglioramento dei servizi. <p>Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Siena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibere dell'apposito Comitato relative alle procedure per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti <p><u>Programmazione formazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche ed integrazioni della programmazione annuale varata, con particolare riferimento alla attivazione di nuovi corsi <p><u>Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro</u></p>

Informazione successiva

<p>a) attuazione dei programmi di formazione del personale</p>	<p>Statistiche con frequenza annuale (anno solare), relative alla partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti aggregato a livello di Ateneo, di singolo corso e di singola struttura), anche al fine di verificare l'effettiva realizzazione della opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti</p>
<p>b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363</p>	<p>Partecipazione alle riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 11 D. Lgs. n.626/94) e consegna relativa documentazione</p>
	<p>Relazione di merito sulle attività di formazione e informazione a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione</p>
	<p>Statistiche, con cadenza annuale (anno solare), sulla partecipazione ai corsi di formazione e informazione in materia</p>
<p>c) andamento generale della mobilità del personale</p>	<p>Trasmissione delle specifiche tabelle contenute nel conto annuale e statistiche con cadenza annuale (anno solare) su trasferimenti di sede di servizio e di area funzionale</p>
<p>d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal Protocollo per il trattamento accessorio</p>
<p>e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli articoli 67 e 68 del CCNL del 8.9.2000</p>	<p>Statistiche, con cadenza annuale (anno solare)</p>
<p>f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato previste dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Statistiche, con cadenza annuale (anno solare)</p>
<p>g) funzionamento dei servizi sociali</p>	<p>Relazione annuale della Commissione per i servizi sociali</p>
<p>h) materie oggetto di informazione preventiva</p>	
<p>i) stato di attuazione dei contratti integrativi.</p>	<p>Relazione annuale della Commissione per le Relazioni sindacali.</p>

<p>j) materie oggetto di informazione successiva previste da specifici Protocolli e accordi integrativi stipulati in sede decentrata</p>	<p>Protocollo sul <u>trattamento accessorio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi per lavoro straordinario: entro il mese di marzo verrà data informazione sull'utilizzazione delle ore di lavoro straordinario nel corso dell'anno precedente e sui risultati conseguiti con i progetti finalizzati d'Ateneo conclusi. - delibere dell'apposito Comitato chiamato a valutare le contestazioni inerenti la retribuzione dell'indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità. <p>Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Siena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazioni del Nucleo valutativo in materia di valutazione della formazione professionale ai fini della sua valutazione nell'ambito delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali. <p><u>Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro</u></p>
<p>K) Informativa alle OO.SS.⁵</p>	<p>Trasmissione mensile per via telematica degli elenchi nominativi degli iscritti alle OO.SS, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy, comprensivi dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria di appartenenza; - ammontare della ritenuta sindacale.

⁵ Cfr. art. 9, CCNL biennio 2004-2005.

Allegato III – Servizi minimi essenziali

PREMESSA

In applicazione dell'art. 18 del *Contratto Collettivo integrativo per le Relazioni Sindacali dell'Università degli Studi di Siena*, con note del 12 maggio 2003 e del 9 dicembre 2003, l'Amministrazione ha incaricato i vari Responsabili delle varie strutture, di individuare la presenza o meno nelle proprie strutture di riferimento di servizi essenziali, con conseguente indicazione delle relative competenze necessarie a garantirne lo svolgimento in caso di sciopero.

Il presente atto contiene le tabelle riepilogative delle determinazioni dei Responsabili delle strutture e verrà allegato al CCI, costituendone parte integrante.

Le eventuali modifiche delle tabelle, derivanti da variazioni dell'assetto organizzativo delle strutture in cui sono presenti servizi essenziali, saranno oggetto di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

In occasione di ciascuno sciopero l'Amministrazione, per il tramite dei Responsabili delle Strutture in cui è stato individuato un servizio essenziale, individua con criteri di rotazione, i nominativi dei dipendenti inclusi nei contingenti, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni.

I nomi sono comunicati per iscritto, ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Le modalità dirette a garantire al personale individuato di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione sono fissate dal CCI di Ateneo.

L'elenco delle prestazioni indispensabili, delle modalità applicative e dei contingenti di personale, così come individuati nel seguente allegato al CCI, saranno inseriti nelle guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.

<i>Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante</i>				
Prestazioni indispensabili	Strutture erogatrici	Descrizione analitica del servizio	Competenze necessarie a garantire il servizio	Nominativi
Salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	Nessuna struttura rilevata che svolga l'attività in via permanente ⁶			
Salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato	Nessuna struttura rilevata che svolga l'attività in via permanente ¹			
Cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche	Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina Sperimentale - Stabilimento di allevamento	Salvaguardia impianti e cura non rinviabile di animali	Esperienza pluriennale nella cura di animali	Individuati dal Responsabile della Struttura

<i>Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio</i>			
Prestazioni indispensabili	Strutture erogatrici	Descrizione analitica del servizio	Competenze necessarie a garantire il servizio
Raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi	Le prestazioni sono rese da soggetti esterni all'Amministrazione e sono oggetto di specifici accordi nei quali è espressamente previsto l'intervento con modalità atte a garantire sempre le prestazioni.		
Attività previste nei piani di protezione civile	Si rinvia al regolamento per le squadre di emergenza		
Attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica	Si rinvia al regolamento per le squadre di emergenza		

<i>Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici</i>			
Prestazioni indispensabili	Strutture erogatrici	Descrizione analitica del servizio	Competenze necessarie a garantire il servizio
Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate	Le prestazioni sono rese da soggetti esterni all'Amministrazione e sono oggetto di specifici accordi nei quali è espressamente previsto l'intervento con modalità atte a garantire sempre le prestazioni.		
Interventi urgenti di manutenzione degli impianti			

⁶ Pur in assenza di cicli continui durante tutto l'anno, non si può escludere che in occasione di uno sciopero nelle singole strutture non vi siano in corso sperimentazioni che rendano necessaria una attività senza soluzione di continuità. Per rilevare ciò l'Amministrazione, in fase di invio della prevista comunicazione alle varie strutture scientifiche, provvederà comunque a chiedere se per quel periodo vi sia una attività di ricerca che abbia le caratteristiche descritte e non permetta interruzione. In questo caso si provvederà in via d'urgenza a darne tempestiva comunicazione nei modi e nei tempi previsti alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano che in conseguenza della complessità degli argomenti rimessi alla contrattazione decentrata dal CCNL non sia agevole disciplinare in una unica sessione negoziale le varie materie, così come previsto dall'art. 5 del CCNL 08.09.2000, così come modificato dal CCNL del 27.01.2005, a meno che non si elabori un testo di contrattazione integrativa privo di contenuti che si limiti ad elencare senza contenere una regolamentazione sostanziale.

Nel tempo il quadro normativo delle materie oggetto di contrattazione integrativa (previste dalla legislazione e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare il secondo biennio economico, che incide non solo su aspetti economici, ma anche su quelli giuridici) si è ampliato sia in termini quantitativi che qualitativi.

Mentre inizialmente l'entità delle materie permetteva una regolamentazione decentrata da realizzarsi nei termini stabiliti dal CCNL (60 giorni dalla sua sottoscrizione), l'ampliamento della materia non rende possibile concludere entro i previsti 60 giorni l'unica sessione contrattuale.

Inoltre la complessità delle materie comporta la necessità che maturino i tempi per la composizione di un testo contrattuale significativo e non solo simbolico.

Tutto ciò premesso le parti concordano che si provveda a elaborare testi di contratti integrativi individuando durante il periodo di vigenza del CCNL, singole materie tra quelle previste dall'art. 4 del CCNL del 08.09.2000, secondo le esigenze che si presentano.

Naturalmente, avendo già definito negli anni passati gran parte delle materie oggetto di contrattazione, con molta probabilità in occasione del rinnovo del prossimo CCNL la sessione negoziale potrà esser di durata più breve di quella appena trascorsa.

Al fine di rendere più fruibile al personale la consultazione dei testi di contrattazione integrativa sottoscritti nell'anno, le parti ritengono opportuno raccogliarli in un unico testo.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore Firmato

del Dott. Lorian BIGI, Direttore amministrativo Firmato

Le Organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL del 27.01.2005 e la R.S.U. di Ateneo:

per la FLC/CGIL, il Dott. Diodato ANGELACCIO Firmato

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI Firmato

per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO Firmato

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
la Sig.ra Monica SANTINELLI Firmato

per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI Firmato

per la R.S.U. la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI Firmato